

# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

## (Provincia di Siracusa)

**“LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPESSA JOLANDA NEL  
CENTRO STORICO DI CANICATTINI BAGNI”**

### SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Aggiornato a:

- Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, coordinato con D.L. 13 maggio 2011, n.70 e ss.mm.ii.
- D.M. 14 gennaio 2008 . Norme tecniche per le costruzioni
- Legge 13 agosto 2010, n.136 – Disposizioni antimafia: tracciabilità dei flussi finanziari.

Canicattini Bagni, li

Il Tecnico  
Arch. Fabrizio Amenta

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa)

\*\*\*\*\*

**“LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPESSA JOLANDA NEL  
CENTRO STORICO DI CANICATTINI BAGNI”**

**IMPORTO DEI LAVORI**

a) Lavori e prestazioni a misura:	€ 419.973,14
b) Oneri per opere provvisoriale e di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 12.988,86
c) Somme a disposizione dell' Amministrazione:	€ 99.607,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 532.569,21</b>
<b>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.</b>	<b>€ 12.988,86</b>

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO**  
**OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE**  
(Art. 118 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.)

**QUALIFICA**

**Generalità**

Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all' art. 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii., le Imprese dovranno possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato con Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n.106, potranno verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

**Art. 61. Categorie e classifiche**

*(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)*

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all' articolo 92, comma 2.

3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	fino a euro	258.000
<b>II</b>	<b>fino a euro</b>	<b>516.000</b>
III	fino a euro	1.033.000
III-bis	fino a euro	1.500.000
IV	fino a euro	2.582.000
IV-bis	fino a euro	3.500.000
V	fino a euro	5.165.000
VI	fino a euro	10.329.000
VII	fino a euro	15.494.000
VIII	fino a euro	15.494.000

4. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

5. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'art. 17, lett. d), e) ed f) della Legge.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali in Tab. A è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento di realizzazione, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni.

## CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 coordinato con D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e ss.mm.ii., l'importo complessivo del lavoro oggetto dell'appalto è di € **432.962,00** (Euro quattrocentotrentaduemilanovecentosessantadue/00).

Ad esso si associa la Categoria "**OG3**".

## RIEPILOGO CATEGORIE COSTITUENTI L'APPALTO

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	CAT.
1	OPERE DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE	€ 11.730,31	2,71%	OG3
2	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	€ 29.191,76	6,74%	OG3
3	OPERE IN CALCESTRUZZO	€ 77.001,56	17,79%	OG3
4	MURATURE ED OPERE CONNESSE	€ 39.577,29	9,14%	OG3
5	PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 170.170,04	39,30%	OG3
6	SISTEMAZIONI A VERDE	€ 1.566,60	0,36%	OG3
7	ARREDO URBANO	€ 22.861,75	5,28%	OG3
8	CONDUTTURE ISP. ED ELEMENTI RETE FOGNARIA	€ 48.491,06	11,20%	OG3
9	TUBAZIONI ED ACCESSORI PER RETE ACQUEDOTTO	€ 9.398,40	2,17%	OG11
10	TUBAZ.E ACCESSORI PER RETI ELETTRICHE	€ 4.578,45	1,06%	OG11
11	OPERE ED IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 18.394,70	4,25%	OG11
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 432.962,00</b>	<b>100%</b>	

### CATEGORIE GENERALI

La categoria generale prevalente (a qualificazione obbligatoria) risulta la “**OG3**” e la classifica richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000, è la II:

DESCRIZIONE CATEGORIA		IMPORTO
OG3 – STRADE, AUTOSTRADA, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, _____ E OPERE COMPLEMENTARI	€URO	<b>400.590,37</b>

Altra categoria generale (a qualificazione obbligatoria) che compone l’opera è la “**OG11**” e la classifica richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000, è la I:

DESCRIZIONE CATEGORIA		IMPORTO
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	€URO	<b>32.371,55</b>

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 79 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.

## **OPERE SUBAPPALTABILI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 170 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dalla legge, per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

## **OPERE SCORPORABILI**

I lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

## **OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)**

**NON SONO PREVISTE OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI.**

**PARTE I**  
**CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO**  
**TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

(Art. 43, comma 1, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

**NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni**

**C.d.A. (Codice degli Appalti)** » Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

**Capitolato generale** » Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

**Regolamento** » Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici , approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

**Amministrazione** » Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

**Appaltatore** » Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA

\*\*\*\*\*

**ENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANICATTINI BAGNI (SR)**

N. .... Repertorio

N. .... Raccolta

**SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO**  
**“LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPESSA JOLANDA”**  
**DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**

*(Provincia di Siracusa)*

APPALTATORE: .....

IMPORTO A BASE D'ASTA \_\_\_\_\_

RIBASSO OFFERTO .....%

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI :

€ \_\_\_\_\_

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA:

€ \_\_\_\_\_

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

€ \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ avanti a me Dottor \_\_\_\_\_ Segretario Generale del Comune di Canicattini Bagni, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, abilitato a rogare nell' interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa si sono costituiti:

**a)** Giuseppe Carpinteri Geom. Capo Municipale nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Geom. Capo del Comune, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell' interesse dell' amministrazione che rappresenta, ai sensi del vigente Statuto Comunale, quale Responsabile della struttura apicale tecnica; il codice fiscale del Comune, di seguito denominato “**Amministrazione**” è 00094260890;

**b) Il Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_, la quale interviene e stipula in nome e per conto della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (...) via \_\_\_\_\_, n. ...., codice fiscale e numero d' iscrizione alla CC.IAA. di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominato “**Appaltatore**”;



Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, sapendo leggere e scrivere, rinunciano col mio consenso all' assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell' art. 48 della legge notarile e mi chiedono di far constare nel presente atto quanto di seguito premesso:

**Che** con delibera della Giunta Municipale, esecutiva, n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ è stato approvato, per l'importo complessivo di € 532.569,11 (Euro seicentoventottomila/00) il progetto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPESSA JOLANDA

**Che** con Determinazione Sindacale n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ si è deciso di procedere alla scelta del contraente, per la realizzazione dei lavori, mediante \_\_\_\_\_;

**Che** con Determinazione del Dirigente dell' Ufficio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ sono state avviate le procedure di appalto mediante \_\_\_\_\_;

**Che** con Determinazione del Dirigente dell' Ufficio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_ è stato approvato il verbale di gara esperita in data \_\_/\_\_/\_\_ e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta \_\_\_\_\_ per l'importo netto di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre l'IVA, a seguito del ribasso del \_\_\_\_\_% oltre € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Che** sono stati espletati dal Responsabile Unico del procedimento tutti gli adempimenti, previsti per il perfezionamento e la stipula del contratto.

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, **si conviene e stipula quanto segue:**

## **TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO**

### **art. 1 - Richiamo alle premesse**

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **art. 2 - Oggetto dell'affidamento**

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi secondo gli elaborati del progetto di cui in premessa.

### **art. 3 – Condizioni di cantierabilità**

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall' art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l' immediata esecuzione dei lavori, giusto verbale di cui all' art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall' affidatario.

**art. 4 - Importo del contratto**

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_(Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_). Tale importo è dovuto alla somma di € \_\_\_\_\_(Euro \_\_\_\_\_./\_\_\_\_) relativa alla parte depurata del ribasso di gara del \_\_\_\_\_%, e l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

**art. 5 - Regime IVA**

Il presente contratto, ai sensi del DPR 131/86 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del DPR 634/72.

**art. 6 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione**

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi della comunità europea, con imputazione all'intervento \_\_\_\_\_ (cap. \_\_\_\_\_) (imp. \_\_\_\_\_) dell'esercizio \_\_\_\_\_.

**art. 7 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore**

Il presente contratto di appalto, ai sensi della legge 109/1994, recepita in Sicilia con Legge 2 agosto 2002, n. 7, si intende stipulato **a corpo e a misura** ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimo periodo, e art 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal Capitolato Speciale allegato al contratto.

**art. 8 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili**

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R.34/2000, è indicata nel Capitolato speciale di appalto .

**art. 9 - Domicilio appaltatore agli effetti del contratto e per le notifiche**

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

**art. 10 – Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili**

La composizione delle categorie di lavoro dell' appalto, ai sensi dell' art. 30 del D.P.R. 34/2000, è indicata nel Capitolato Speciale di Appalto.

**art. 11 - Indicazione delle persone che possono riscuotere**

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: - *Tesoriere Comunale*. Nella persona del legale rappresentante della società appaltatrice. In caso di cessione del corrispettivo di appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

**art. 12 – Conto unico per gli appalti**

Ai sensi dell' art. 2 comma 1 della L.R. n. 15/2008 come modificato dalla L.R. n. 6/2009, art. 28 comma a) e b), l' impresa aggiudicataria indica il numero di conto corrente unico sul quale l' Ente Appaltante farà confluire tutte le somme relative all' appalto:

L' aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all' appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui trattasi comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

**art. 13- Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore**

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morali. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti ad essi alcuna indennità.

**art. 14 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa**

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

**art. 15- Osservanza di leggi e di norme**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati grafici. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi,

regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile ( C.C. ) - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11/2/1994 n. 109 ("L. 109/94");
4. il Regolamento di attuazione della L. 109/94 approvato con D.P.R. 554/99 (R.G.) ;
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 ("**Capitolato Generale d'Appalto**");
6. leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione Sicilia e nel Comune nei quali devono essere eseguite le opere ;

L'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione, di cui alla Legge n. 383/2001 come da dichiarazione resa in sede di gara.

## **TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO**

### **art. 16 - Adempimenti antimafia**

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell' appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/1965, e s.m.i, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. n. 252/98, acquisita agli atti e consistente nel certificato della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/20\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_.

### **art. 17 - Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

### **art. 18 – Subappalto**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- 3) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti all'art. 10 della L. 3/05/1965, n. 575, e successive modificazioni.
- 4) e secondo quanto previsto dall' art. 29 del Capitolato Speciale d' Appalto.

### **art. 19 - Lavoratori dipendenti e loro tutela**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50** per cento. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del RUP.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

### **art. 20 - Sicurezza e salute nel cantiere**

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere, per il tramite del Direttore dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;
- proposte integrative al **DUVRI o del PSC** redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza (**POS**) e il piano sostitutivo di sicurezza (**PSS**), a norma di quanto previsto dall' art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del DUVRI.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### **art. 21 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto**

Il Geom. Capo Municipale, nella sua qualità, dichiara di accettare la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_,00, prestata mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_/\_\_/20\_\_ dalla Compagnia \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, a garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni

per il mancato od inesatto adempimento del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

### **TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **art. 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e progetto**

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati dal RUP presso l'ufficio tecnico comunale.

#### **art. 23 - Programma di esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi.

#### **art. 24- Occupazioni temporanee di suolo**

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere dell'Amministrazione.

**art. 25 - Sospensioni o riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)* della L.N. 109/94, recepita in Sicilia con Legge 2 agosto 2002, n. 7, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori.

**art. 26 - Proroghe**

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

**art. 27 - Durata giornaliera dei lavori**

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

**art. 28 - Danni nel corso dei lavori**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

**art. 29 - Variazioni al contratto e al progetto**

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto amministrativo.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni agli artt.10,11,12 del Capitolato Generale.

**art. 30 - Nuovi prezzi per lavori non previsti**

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo o in economia, verranno determinati sulla base di quelli presenti nel prezzario ufficiale vigente alla data di formulazione dell' offerta, pubblicato da REGIONE SICILIA; i prezzi non presenti nel prezzario ufficiale, verranno dedotti mediante rigorose analisi prezzi, con riferimento ai prezzi elementari di mano d' opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

**art. 31 - Revisione prezzi**

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile. Per i lavori, nei casi ammissibili, si applica il prezzo chiuso.

**art. 32 - Anticipazione**

Non è prevista l' erogazione di alcuna anticipazione.

**art. 33 - Pagamenti in acconto**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, raggiunta la cifra di **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)**; contestualmente saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d' asta.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.



**art. 34 – Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia**

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato entro e non oltre il **novantesimo** giorno dall' emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell' art. 1666, comma 2, del **C.C.**

**art. 35 – Conto Finale**

Ai sensi dell' art. 173 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro gg. 60 (sessanta) dalla data dell' ultimazione dei lavori.

**art. 36 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto**

I corrispettivi dell'appalto verranno accreditati all'Appaltatore mediante **mandato di pagamento**, sul c/c unico di cui all' art. 12 del presente contratto.

**art. 37 - Ritardo nei pagamenti**

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994 nonché del Capitolato Speciale di Appalto.

**art. 38- Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori**

L'appaltatore deve iniziare i lavori contestualmente alla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di mesi due naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

**art. 39 - Penali**

La misura delle penali è stabilita dal Capitolato Speciale. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sarà applicata una penale nella misura di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per ogni giorno di ritardo e comunque in misura non superiore al 10% dell' importo netto contrattuale. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

**art. 40 - Forma e contenuto delle riserve**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

**art. 41 - Avviso ai creditori**

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**art. 42 - Collaudo**

Il collaudo finale deve essere effettuato secondo le norme dettate dall' art.18 del Capitolato Speciale d' Appalto.

**art. 43 - Difetti di costruzione**

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

**TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI****art. 44 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi**

L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera

realizzata. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

**art. 45 - Accordo bonario su riserve di importo notevole**

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-*bis* della L 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

**art. 46- Risoluzione del contratto**

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

**art. 47 - Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31*bis*, comma 1, della legge 109/1994, sono disciplinate dal C.S.A. .

**art. 48 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi previsti dal CSA , per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

E' altresì obbligo dell' appaltatore di realizzare il cartello di cantiere, secondo il formato fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**art. 50 - Controlli dell'Amministrazione**

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone:

Responsabile Unico del procedimento: Geom Paola Cavalieri

Responsabile dell' area tecnica: Geom. Giuseppe Carpinteri

Direttore dei lavori: Arch. Fabrizio Amenta

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

**art. 51 - Accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del D.L. e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

**art. 52 - Richiamo per quanto non previsto**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del CSA..

Io Sottoscritto, Dott. \_\_\_\_\_ - **Segretario Comunale** ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai singoli convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Fatto in duplice originale, letto confermato e sottoscritto come segue, il presente atto, dattiloscritto e parte a mano da un impiegato di mia fiducia consta di n. \_\_\_\_\_ facciate scritte per intero e parte della successiva.

*L' Appaltatore:*

*L' Amministrazione:*

*Il Segretario Comunale:.*

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43, comma 1, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

### PARTE I

#### DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE

Art. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per :

**“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPESSA JOLANDA DEL” COMUNE DI  
CANICATTINI BAGNI**

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all' art. 7- dello “Schema di Contratto” ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

#### AMMONTARE DELL'APPALTO

##### 2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO (IVA INCLUSA)

L' importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 628.000,00 sicientoventottomila/00di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (Euro)

a) Lavori e prestazioni a misura:	€ 419.973,14
b) Oneri per opere provvisionali e di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 12.988,86
c) Somme a disposizione dell' Amministrazione:	€ 99.607,21

L' importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € **12.988,86** (Euro dodicimilanovecentoottantotto/86), e non è soggetto a ribasso d' asta (1).

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

A) Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza ( <i>soggetto a ribasso</i> ):	<b>€ 419.973,14</b>
B) Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) ( <i>non soggetto a ribasso</i> )	<b>€ 12.988,86</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:</b>	<b>€ 432.962,00</b>

##### 2.2. LAVORI A MISURA – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all' importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Num	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	IMPORTO	
Nr. 1 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m <sup>3</sup> , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media luna dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	€	2.685,70
Nr. 2 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm <sup>2</sup> e fino a 10 N/mm <sup>2</sup> ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m <sup>3</sup> di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	€	2.901,74
Nr. 3 01.01.07.04	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla direzione lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm <sup>2</sup> e fino a 40 N/mm <sup>2</sup> , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m <sup>3</sup> di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	€	1.841,15
Nr. 4 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI - per ogni m <sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro (Discarica - 0,53 €/Km * 15 Km)	€	6.412,23
Nr. 5 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto	€	1.000,03

Nr. 6 03.01.04.06	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione XO (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce appaerenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori stradali: Rck = 25 N/mm2	€	22.976,11
Nr. 7 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)	€	11.551,15
Nr. 8 05.14.02	Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano eseguito a mano nello stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiaccia, compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: dello spessore di 2,7 cm	€	10.931,84
Nr. 9 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano	€	14.813,43
Nr. 10 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5, traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle pavimentazioni stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4-5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore	€	348,00
Nr. 11 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6, traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle pavimentazioni stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5-6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore	€	415,20

Nr. 12 06.02.10.01	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 30x20 cm	€	23.148,30
Nr. 13 06.04.01.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	€	9.634,80
Nr. 14 13.05.01.10	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione ad anello in elastomero per la tenuta idraulica non inferiore a 0,5 bar, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e profondità. Sono comprese le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. — Classe di resistenza 135 kN/m DN 400 mm	€	17.078,69
Nr. 15 13.07.02.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 125 mm; interno 118,6 mm	€	3.560,40
Nr. 16 13.07.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 152 mm	€	2.824,23
Nr. 17 13.07.02.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 315 mm; interno 299,6 mm	€	14.343,54
Nr. 18 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 125/160 mm da 45° a 90°	€	1.049,40
Nr. 19 13.08	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento	€	537,51
Nr. 20 14.03.05.02	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x2,5 mm <sup>2</sup>	€	368,50
Nr. 21 14.03.05.03	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x4,0 mm <sup>2</sup>	€	544,70
Nr. 22 16.08.02	Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze, compreso l'onere per il fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di graffe e/o l'onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già predisposti, è compresi, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	936,45



Nr. 23 18.01.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm <sup>2</sup> , spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voci 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitò incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .	€	15.383,20
Nr. 24 18.05.02.07	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 25 mm <sup>2</sup>	€	556,00
Nr. 25 18.07.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8	€	216,00
Nr. 26 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse	€	917,60
Nr. 27 N.P. 1	Rimozione orlatura di marciapiede con mezzo meccanico e/o anche a mano, compreso dello strato di calcestruzzo di fondazione, il carico sul camion e l'allontanamento presso pubbliche discariche, escluso gli oneri di accesso da comprendersi a parte	€	984,15
Nr. 28 N.P. 2	Scavo di sbancamento per asportazione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, con mezzo idoneo tale da staccare e separare le miscele bituminose delle materie di rilevato di cava del corpo stradale, incluso l'onere della messa in cumuli di tutto il materiale di risulta, l'onere del carico, escluso il trasporto a rifiuto e l'onere di accesso presso discariche autorizzate	€	4.121,57
Nr.29 N.P. 3	Fornitura e posa di pozzetti portanti in calcestruzzo per giunzione tubazione raccolta acqua meteorica, muniti di impronte laterali per l'immissione dei tubi a frattura da giuntare con malta cementizia e da rinfiancare. Dimensioni interne dell'elemento di base in mt 0,70x0,70x1,00 spessore pareti 15 cm, elemento di prolunga della stessa tipologia dalle dimensioni in mt 0,70x0,70x0,25, compresa la soletta di chiusura prefabbricata carrabile in cls armato vibrato sp. 0,20 mt predisposta per l'alloggiamento griglie di luce interna mt 0,60x0,60, la stessa griglia piana in ghisa sferoidale carrabile classe D400, compresa la preparazione del piano di posa del pozzetto con cls magro. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte	€	5.180,70
Nr. 30 N.P. 4	Realizzazione in opera di caditoie stradali in c.a. dimensioni interne mt 0,5x1, altezza 0,50 m, fondo e pareti spessore 0,10 mt, compresa la carpenteria in fondazione ed elevazione, le armature in barre a aderenza migliorata, il calcestruzzo gettato in opera Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> , e la fornitura e posa delle griglie in pietra lavica con spessore 10 cm delle dimensioni 1000x60 cm, e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte	€	8.910,00
Nr. 31 N.P. 5	Immissione nuove tubazioni fognarie secondarie in PVC 315 alle pareti pozzetti esistenti, compresa la demolizione localizzata delle stesse con attrezzi idonei, il taglio del ferro di armatura, la pulizia, la posa delle suddette tubazioni e la giuntatura con malta cementizia a perfetta tenuta, e quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte	€	644,00
Nr. 32 N.P. 6	Immissione nuove tubazioni per acque meteoriche D 125 mm alle pareti della condotta principale per la raccolta delle acque meteoriche D 400, e immissione delle nuove tubazioni per acque fognarie D 160mm alle pareti della condotta secondaria della raccolta acque fognarie D 315 mm, compresa la demolizione localizzata delle stesse con attrezzi idonei, la pulizia, la giuntatura con malta cementizia a perfetta tenuta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	€	4.062,96
Nr.33 N.P. 7	Punto idrico potabile per utenza abitativa, compreso il collegamento della condotta principale comunale con idoneo innesto ed il relativo collegamento nella tubazione esistente dell'unità abitativa, del diametro non inferiore a 1/2" e massimo 1/4", compreso di chiusura di arresto, pezzi speciali, accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	€	9.398,40
Nr. 34 N.P. 8	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione non carrabile in lastre di pietra di Modica levigata, segata, e con superficie a vista spazzolata, aventi dimensioni minime di 50x30 cm e massime di 60x30 cm con spessore pari a 3 cm posta in opera su apposito letto di malta dello spessore minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte	€	24.057,04
Nr. 35 N.P. 9	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra di Modica adatta per la carrabilità, levigata, segata e con superficie a vista spazzolata, aventi dimensioni minime di 40x30 cm e massime di 60x30 con spessore di 6 cm, posta in opera su apposito letto di malta dello spessore minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte	€	30.583,83

Nr. 36 N.P. 10	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra lavica adatta per la carrabilità, segata e con superficie a vista lavorata a puntillo fine con macchina, aventi dimensioni minime di 40x30 cm e massime di 60x30 con spessore di 6 cm, posta in opera su apposito letto di malta dello spessore minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte	€	114.765,97
Nr. 37 N.P. 11	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato di fiume costituita da ciottoli oblungi di pezzatura non inferiore a 10 cm posti in opera di punta su strato di sabbia dello spessore di 10 cm, compreso l'avvicinamento dei materiali, la battitura dei ciottoli, l'innaffiamento delle superfici, la pulitura e la sigillatura delle connessioni con bevone di malta stemperata con acqua, incluso l'eventuale sottofondo, e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	1.652,40
Nr. 38 N.P. 12	Fornitura e posa in opera di rivestimento in muratura a secco dello spessore non inferiore a 15 cm realizzato con pietre informi di dimensioni non inferiori a 20 cm circa, compresa la lavorazione della pietra, la malta cementizia, secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	2.102,35
Nr. 39 N.P. 13	Smontaggio e rimontaggio dei pozzetti stradali fognari, idrici, e di acqua piovana per la nuova impostazione della quota stradale, comprensivo dello smontaggio delle botole e della demolizione del manufatto in conglomerato cementizio di tenuta, il rifacimento del manufatto di tenuta in calcestruzzo compreso eventuali nuove pareti, la collocazione del telaio, lo sgombero del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	8.000,00
Nr. 40 N.P. 14	Fornitura, trasporto e piantumazione di essenze arboree a medio fusto di altezza non inferiore a 2,50 metri, compreso il trasporto sul posto, la formazione della buca di convoglio e il rinterro con terra idonea, la concimazione e la bagnatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le direttive della DD.LL.	€	1.566,60
Nr. 41 N.P. 15	Fornitura e posa in opera di griglia per alberi composta da 2 elementi in fusione in ghisa EN-GJS-200 a norma UNI 1561 uniti mediante staffe in acciaio a formare un disegno con feritoie a cerchi concentrici, il telaio di contenimento realizzato in acciaio Fe 360B zincato. Le parti in ghisa subiscono trattamento di sabbiatura, primer ad immersione in monocomponente allo zinco, una mano a spruzzo dello stesso primer al fosfato di zinco, finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa (spessore min. 200 micron), garanzia minimo 2000 ore in nebbia salina; le parti in acciaio subiscono trattamento di zincatura elettrolitica e finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa (spessore min. 200 micron). La griglia viene fissata al telaio mediante viteria; il telaio è provvisto di zanche per l'ancoraggio a suolo. L'ingombro totale avrà dimensioni esterne mm 800x800, diametro interno mm 300, spessore mm 40, sarà posizionata secondo i disegni e indicazioni della Direzione Lavori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	€	1.968,00
Nr. 42 N.P. 16	Realizzazione in opera caditoia stradali in c.a. dimensioni interne mt 0,5x0,50, altezza 0,50 m, fondo e pareti spessore 0,10 mt, compresa la carpenteria in fondazione ed elevazione, le armature in barre a aderenza migliorata, il calcestruzzo gettato in opera Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> , e la fornitura e posa delle griglie in pietra lavica con spessore 10 cm delle dimensioni 600x60 cm, e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte	€	5.000,40
Nr. 43 N.P. 17	Fornitura e posa in opera di elementi architettonici e materici costituenti la panchina così costituiti: - 54 elementi architettonici affiancati dalle dimensioni e forma secondo gli elaborati esecutivi di spessore 1,2 cm larghezza 8 cm e lunghezza complessiva 220 cm, costituiti in acciaio "COR TEN" su tutti i lati del volume opportunamente piegati secondo gli elaborati grafici ed indicazioni della Direzione Lavori il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. - 54 elementi in legno di rovere dallo spessore di 2 cm dalla larghezza di 8 cm e dalla lunghezza di 38 cm opportunamente trattati per l'esterno, da posizionare e fissare singolarmente sugli elementi in "COR TEN" secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori, il tutto per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.	€	4.400,00
Nr. 44 N.P. 18	Realizzazione e posa in opera di fontanella o beverino in pietra di Modica secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori, a base quadrata 40x40 cm e altezza di 90 cm, con foro centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, con colonna predisposta per l'allacciamento alla rete idrica, tubazioni, raccordi e valvole di aspirazione e iniezione dell'acqua e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	€	1.490,00
Nr. 45 N.P. 19	Fornitura e posa in opera di parapetto metallico in acciaio "COR TEN", di altezza 100 cm, (parti orizzontali sp 1,5x6 cm, parti verticali sp 2x2 cm), saldati fra loro (sp 4 mm) lavorato e piegato come da disegni e indicazioni della Direzione Lavori. Il tutto compreso di sistema di fissaggio tramite terminali da fissare alla muratura (dim. 20x3x2 cm) posizionati sugli elementi verticali. Sono inoltre compresi oneri per fissaggio, ferramenta necessaria ed ogni altro onere per ottenere l'opera a perfetta regola d'arte.	€	5.161,00

Nr. 46 N.P. 20	Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale realizzato in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI EN 10219-1, zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante. Il dissuasore è composto come segue: 1°) da un elemento di base in fusione di ghisa alto cm 11,5, a forma tronco conica (diam. inferiore cm 14, superiore cm 13), decorato all'estremità superiore da un toro (A - diam 13 cm), fissato alla colonna 2° con tre grani M6; 2°) da una colonna in acciaio alta cm 75, con diametro di cm 10,2. La colonna nella parte superiore è dotata di un elemento terminale in fusione di ghisa alto cm 13,5, posto all'estremità superiore della colonna 2°. L'elemento è decorato da due tori (C - D) (diam. cm 12 - cm 7) e una sfera con diametro di cm 10. L'altezza fuori terra del dissuasore è di cm 100. Sistema di fissaggio Il dissuasore è dotato di una muratura che ne permette la rimozione. La muratura è così composta: a) da un tubo in acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 alto cm 19 (diam. cm 4,8), zincato a freddo in bagno elettrolitico secondo le norme UNI ISO 2081, da cementare al plinto di fondazione perfettamente a piombo. L'elemento nella sua parte alta è dotato di una filettatura M27 al centro. Il dissuasore alla base è dotato di una vite prigioniera M27 da avvitare al tubo d'acciaio fissato al plinto di fondazione, compreso ogni onere necessario per il fissaggio a terra con idonei sistemi, compreso ogni altro onere necessario per il rispetto delle norme in materia antinfortunistica	€	1.737,25
Nr. 47 N.P. 21	Fornitura e posa in opera di gradoni per le utenze, realizzati con blocchi di pietra lavica monolitici, segati lisciati dalle dimensioni complessive di cm 30 x cm 140 e dall'altezza variabile compresa fra 16cm e 22 cm secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori, compresa la malta per la posa, la sigillatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	€	1.742,40
Nr. 48 N.P. 22	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino porta rifiuti composto da una struttura cilindrica in lamiera di acciaio "Cor Ten" da 20/10 diametro 372 mm, altezza 530 mm. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio inox diametro 8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti, il supporto del cestino è realizzato da una doppia lama sagomata 70x6 mm, con distanziale in tubo di acciaio inox da 40x15 mm, chiuso a morsa con due viti. Il tutto è saldato alla piastra base per il fissaggio al suolo con tasselli. L'acciaio "Cor Ten" è sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco. Dimensioni H 910 mm, diametro 372 mm. Posizionati secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	2.873,50
Nr. 49 N.P. 23	Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera in lamiera d'acciaio "Cor Ten" sabbiata e trattata con particolare ciclo di ossidazione di spessore 20 mm, dimensioni 500x500 mm e un'altezza di 500 mm, dotata sul fondo di una base di appoggio quadra in acciaio inox satinato sp. 5 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, compreso di strato di 5 cm di argilla espansa e terriccio, pronta per la piantumazione secondo disegni e indicazioni della Direzione Lavori, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	5.232,00
Nr. 50 N.P. 24	Fornitura e collocazione entro scavo già predisposto di forma circolare, apparecchio di illuminazione tipo "Pelucchi" Inground 320 o equivalente. Costituito da corpo termoplastico ad alta resistenza, con anello in acciaio Inox AISI 304 spessore 4 mm diametro 320 mm e con diffusore in vetro di chiusura temperato trasparente 15 mm più 4 mm vetro interno, controcassa in materiale termoplastico ad altra resistenza ingombro diam. 300 mm profondo 365 mm, tipo di lampada MT-35 W, collegamento 220-240 V, 50/60 Hz, scatola di collegamento in materiale termoplastico, riflettore in alluminio puro 99,9 %, connettori M20x1,5 in ottone nichelato, conforme alla normativa EN 60598-1 e EN 60598-2-13, marchi IMQ, con 10 anni di garanzia contro la corrosione dovuta agli agenti atmosferici e 3/5 anni contro vizi di costruzione	€	8.155,20
Nr. 51 N.P. 25	Fornitura e collocazione entro scavo già predisposto di forma circolare, apparecchio di illuminazione tipo "Pelucchi" Inground 190 o equivalente. Costituito da corpo termoplastico ad alta resistenza, con anello in acciaio Inox AISI 304 diametro 190 mm e con diffusore in vetro temperato trasparente 12 mm extrachiaro, materiale controcassa termoplastico ad alta resistenza diametro 175 mm profondità 270 mm, porta lampade G8.5-PGJS, lampade in ioduri metallici da 20 W, riflettore in alluminio purissimo simmetrico orientabile, connettori M30x1,5 in ottone nichelato, conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-13, garanzia di 10 anni contro la corrosione dovuta agli agenti atmosferici e 3/5 anni conto vizi di costruzione	€	4.880,00
Nr. 52 N.P. 26	Fornitura e collocazione di proiettore tipo "Pelucchi" Spot Light o equivalente. Costituito da un corpo estruso alluminio UNI EN 573-3 (6060) anodizzato a 20u con diffusore in vetro extra chiaro monolitico 8mm temperato e serigrafato grigio, testato in pressofusione di alluminio EN AB 44300 (senza rame) verniciato color argento con polveri poliesteri previo processo di anticorrosione, supporto a parete in pressofusione di alluminio EN AB 44300 (senza rame) con rotazione +/- 90°, lampade 1xT16 da 4000°K ad alto rendimento, alimentazione 50/60 Hz, con passacavo EPDM 60 Sh - cavo - H05RN-F 3x1 mm2, classe di isolamento 1, conforme alle norme EN 60598-1, garanzia di dieci anni contro la corrosione dagli agenti atmosferici e 3 anni contro vizi di costruzione	€	3645,00
Nr. 53 N.P. 27	Fornitura e collocazione di banda led tipo "Pelucchi" band led o simile montato su circuito stampato flessibile ideale per applicazioni con profili curvi, con led RGB Top view led Seul 12.67 W/m - 40 led/m - 50000 h, con alimentazione a striscia led smd su supporto flessibile in bassissima tensione, con alimentatore elettronico in corrente continua a tensione costante 24 V, guaina in PVC cristallino per IP67, kit di montaggio IP67 completo di 5 ckips per metro, 3 tappi di chiusura e 3 tappi di alimentazione 2x0,50 m, collegamento multiplo in parallelo per ogni singola alimentazione, grado di protezione IP20 - IP67, completo di controllo unità e alimentatore	€	1.180,50
Nr. 54 N.P. 28	Fornitura e collocazione di faretto da esterno orientabile con fascio di luce di 35°, in alluminio pressofuso, diffusore in vetro, compreso di lampada da 20 W, tasselli per il fissaggio, conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-13, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	534,00

Nr.55 N.P. 29	Fornitura e collocazione di quadro elettrico da esterno o similare da porre in opera, costituito da un interruttore differenziato quadripolare da 25 A, da quattro interruttori differenziati bipolari da 16 A, un timer per il controllo dell'accensione e dello spegnimento dei corpi illuminanti, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€	932,80
Nr. 56 N.P. 30	Fornitura e collocazione di montante in tubo di rame per protezione cavi del diametro 33/24 mm di spessore 10/10N.P. 30 mm, completo di accessori per il fissaggio a muro con tasselli, compresi eventuali cassette 100x100 mm in rame per il cablaggio dei fili, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte	€	1.024,00

### 2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d' Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.).

### Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L' appalto ha per oggetto l' esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di riqualificazione urbana del Via Principessa Jolanda.

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise indicazioni che all' atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- Scavi di sbancamento per rimozione dei marciapiedi e del manto stradale;
- Adeguamento dei sottoservizi;
- Costruzione di nuovi marciapiedi laterali;
- Realizzazione della pavimentazione stradale in basole di pietra lavica;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione artistica;

### DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

#### 3.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L' offerta da presentare per l' affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l' impresa concorrente, a norma del Regolamento, attesti:

- a) - *Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.*
- b) - *Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.*

- c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- e) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- g) - Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, non ché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (4).
- m) - Di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano dato (2) L'Appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc. L'Appaltatore assume, di conseguenza,

l'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l'Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito.

L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall'Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.

Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge.

### 3.2. CONDIZIONI DI APPALTO

L' Appaltatore non potrà eccepire durante l' esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l' accettazione dei lavori l' Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all' esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell' arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

#### Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi del vigente regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii., i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG3".

Ai sensi del vigente regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii., sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e subappaltabili, il tutto secondo la seguente Tabella:

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	Classifica	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Scorporabile (si/no)	Subappaltabile (si/no)
STRADE, AUTOSTRADA, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, E OPERE COMPLEMENTARI	OG3	<b>400.590,37</b>	II	92,52%	Si	Prevalente	Si nel limite del 30% (ai sensi dell' art.118 del D.Lgs. 163/2006)
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	<b>32.371,55</b>	I	7,48%	Si	Si	Si

Ai sensi del vigente regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii., i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

#### Art. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii., e dell' articolo "Variazioni delle opere ordinate" sono indicate nella seguente tabella facente parte integrante e sostanziale del contratto.

<b>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</b>	<b>Importo</b>
Opere provvisoriale e di sicurezza	€ 12.988,86
Opere stradali	€ 341.536,33
Impianti di pubblica illuminazione	€ 22.283,95
Impianti fognari	€ 56.152,77

## **5.0.- VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **GENERALITÀ**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (4).

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, l'art. 134 del Regolamento, le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002, n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l'art. 10 del D.Lgs.24 gennaio 2004, n. 30.

### **5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE**

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;*
- b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purché non si alteri l'impostazione progettuale);*
- c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;*
- d) - nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;*
- e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (5).*

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modif. dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **Art. 6 VARIANTI IN RIDUZIONE – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

### **6.1. VARIANTI IN RIDUZIONE (6)**

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge, a condizione che comportino una riduzione dell'importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull'argomento dagli artt. 11 e 12 del Capitolato Generale e dall'art. 135 del Regolamento.

### **6.2. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.



Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 137 e 165 del Regolamento.

#### **Art. 7- OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) - *Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c) (7)*
- b) - *Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (come recepita dalla Regione Siciliana)*
- c) - *Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*
- d) - *Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145*

Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:

- e) - *Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;*
- f) - *Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;*
- g) - *Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.*

#### **Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati all'art. 7 dello "Schema di Contratto".

#### **Art. 9- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **9.1. CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

## 9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L' Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l' aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (10).

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell' affidamento, l' acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l' Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione.

Gli articoli della Legge n. 2248/1865 abrogati dal D.Leg.vo n. 163/2006 (in quanto incorporati nello stesso) devono considerarsi in vigore ove richiamati dalla L.R. n. 7/2002.

Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.

La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all' istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l' avvenuta esecuzione. L' ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Si richiamano, sull'argomento, l' art. 30 della Legge Quadro e successive modifiche e l' art. 101 del Regolamento.

### **9.3. COPERTURE ASSICURATIVE**

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 del Regolamento e la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3.

#### **9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una *polizza assicurativa* che tenga indenne l' Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (12).

#### **9.3.2. Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti**

Se non diversamente disposto, sarà costituita con le modalità previste dall'art. 16.3-SC dello "Schema di contratto", e dal punto A10.0.6 dell'Appendice del presente Capitolato.

#### **9.3.3. Assicurazione indennitaria decennale**

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (13), l' Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una *polizza indennitaria decennale* , a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (14). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata.

L' Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 500.000 Euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all' accensione delle superiori polizze.

#### **9.3.4. Garanzie di concorrenti riuniti**

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità "*pro quota*" nel caso di cui al comma 3.

## **Art. 10- STIPULAZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE**

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l' Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all'Amministrazione (15). Di contro l' Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l' Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito **verbale**, del permanere delle condizioni che consentano l' immediata esecuzione dei lavori.

## **Art. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI**

L' Amministrazione potrà richiedere all' Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Appaltatore.

La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l' assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell' Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all' Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

In caso di recesso l' Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d' urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l' esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.

### **11.1. CONSEGNA IN GENERALE**

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l' Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l' Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la

cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n. 554/99.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.

## **11.2. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE**

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

## **11.3. INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO**

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. **50,00** (Euro cinquanta/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

## **Art. 12 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni **300 (Trecento)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura **dello 0,10 %** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo .

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritti a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.

In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera dello 0,1% dell' ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l' esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d' Appalto.

#### **Art. 13 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – SOSPENSIONE PARZIALE – PROROGHE**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (24) impedissero temporaneamente l' utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d' Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l' hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l' esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l' Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l' ammontare dei lavori sospesi e l' importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all' art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l' art. 25 del Capitolato Generale d' Appalto.

L' Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell'art. 26 del Capitolato Generale d' Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

**Art. 14 - IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA E ORDINE DEI LAVORI –  
ACCELERAZIONE PIANO DI QUALITÀ**

**14.1. IMPIANTO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di **15** giorni dalla data di consegna.

**14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato negli atti progettuali.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni **15** dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (26).

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di **15** giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

**14.3. ORDINE DEI LAVORI**

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q.

In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0, .....Tc.

(26) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell' avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45, comma 10, del Regolamento n. 554/99).

## **Art. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO ONERI DI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO**

### **15.1. LAVORI IN GENERALE**

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d' opera, ogni qualvolta l' ammontare dei lavori raggiungerà l' importo di **€ 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)** al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l' ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (29) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno (30) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (31).

Si richiamano gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, l' art. 30 del Capitolato Generale dell'Appalto e gli artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37. Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l' Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell'art. 30 del Capitolato Generale d' Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l' ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l' Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.



Nel caso che l' Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente: *“Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti”*.

Si richiama infine l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 (per altro coerente con l' art. 19, comma 10, della Legge n. 109/94, come recepita in sede regionale) che così stabilisce: *“Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l' Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”*. Il DURC attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie e per l' Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

## 15.2. LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall' art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.

### 15.2.1.– MASSIMO RIBASSO

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l' importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula:  $SAL \times (1-IS) \times R$  dove: IS = Importo oneri sicurezza/

Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (33). In definitiva: **SAL netto = SAL lordo – SAL lordo x (1–IS) x R**

## **Art. 16- DANNI**

### **16.1. GENERALITÀ**

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all' ambiente, alle persone ed alle cose. Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l' onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

### **16.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l' Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d' Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l' avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art. 139 del Regolamento.

Il compenso spettante all' appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l' ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d' opera.

### **Art. 17 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI**

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 42 assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l' Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt. 160 e 185 del Regolamento.

### **Art. 18- ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO**

#### **18.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

#### **18.2. CONTO FINALE**

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di: **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art. 174 del citato Regolamento.

### 18.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi **3 (tre)** dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi **6 (sei)** dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

### 18.4. DIFFORMITÀ E VIZI D'OPERA

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (37).

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Si richiama l'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto e gli art. 193, 203, 204 e 207 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 204, ove non ascrivibile all'Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.

#### **Art. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza

interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d' intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all' Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d' arte, appena possibile.

#### **Art. 20 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l' Appaltatore ne farà oggetto d' immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l' Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi – Capitolato Speciale d' Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l' arte o l' archeologia che si rinverranno nei fondi espropriati per l' esecuzione dei lavori o nella sede dei (35) In genere 3 † 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).

In genere mesi tre. In ogni caso il collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Nel caso di uso o esercizio anticipato dell'opera, l' utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l' onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l' oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

Si richiama l' art. 35 dello stesso Capitolato.

#### **Art. 22 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Qualora per cause non imputabili all' Appaltatore l' esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all' Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama l' art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

#### **Art. 23 - DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L' assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama l' art. 6 del Capitolato Generale.

#### **Art. 24 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

##### **24.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

## **24.2. TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Si richiama l' art. 7 del Capitolato Generale. Si richiama altresì l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07.

## **24.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI**

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Salvo l' osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all'Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

A valere sulla ritenuta suddetta l' Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l' approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

#### **24.4. VERIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art. 3 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato nel D.Leg.vo 81/2008 che emana il T.U. Sicurezza Lavoro), l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (42) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

#### **24.5. CASSE EDILI**

A norma dell'art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalti, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l' INPS e l' INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d' opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 25 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI – ONERI**

#### **25.0. GENERALITÀ**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l' ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l' Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l' applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l' Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

#### **25.1. ONERI PARTICOLARI**

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l' appalto. Detto documento garantirà il rispetto dell'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all' INPS, all' INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.

Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l' Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 26 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolato Generale, all'art. 112 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell'Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

**26.1. La formazione del cantiere** e l' esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

**26.2. L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

**26.3. L'apprestamento delle opere provvisoriale** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfidi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisoriale in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un' adeguata illuminazione del cantiere.

**26.4. La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

**26.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

**26.6. La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l' adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l' Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

**26.7. La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoriale.

**26.8. La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

**26.9. La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.



**26.10. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

**26.11. Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l' esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

**26.12. La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d' opera, contabilità e collaudo dei lavori.

**26.13. Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

**26.14. Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l' estirpazione delle ceppaie.

**26.15. La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - *Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.*

b) - *Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (43).*

**26.16. L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l' esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

**26.17. La riparazione dei danni**, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

**26.18. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell' Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni .

**26.19. La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l' esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l' appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l' Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l' Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

**26.20. Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l' Amministrazione appaltante ed il suo personale.

**26.21. La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema. Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.

Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall'Elenco dei prezzi, l' onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d' acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell' Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: "*Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto*").

**TAB. 2 - Schema tipo di cartello indicatore**

- Stazione Appaltante.....
- Committente .....
- Ufficio competente alla gestione dell'opera .....
- Responsabile del procedimento .....
- Titolo del lavoro in appalto.....
- Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza.....
- Immagini e/o grafici illustrativi di tale lavoro (quando tecnicamente possibile):
- Estremi della legge o del piano finanziario .....
- Concessionario dell'opera .....
- Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) .....
- Progettista/i .....
- Coordinatore di progettazione .....
- Responsabile dei lavori .....
- Direttore/i dei lavori .....
- Coordinatore di esecuzione.....
- Direttore operativo .....
- Ispettore di cantiere .....
- Direttore del cantiere .....
- Assistente/i tecnico/i .....
- Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie e importo oppure di iscrizione

alla C.C.I.A.A.) .....

• Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

*Nota:* Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l' Ufficio competente (specificare per esteso anche con l' indirizzo della sede).

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all' Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L' importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

**26.22. L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

**26.23. La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

**26.24. Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d' opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

**26.25. Il ricevimento dei materiali** e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

**26.26. La custodia di opere escluse** dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

**26.27. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

**26.28. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l' uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.). **26.29. L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. in particolare l' art. 24 del presente Capitolato).

**2630. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l' apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d' opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l' esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 193 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.

**26.31. Le spese per i collaudi tecnici**, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell'Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.

**26.32. Le spese di collaudo**, per tutte le indagini, prove e controlli che l' Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

**26.33. L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l' uso di mine, ove tale uso sia consentito.

**26.34. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

**26.35. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.

**26.36. Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d' opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

**26.37. Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

## **Art. 27 - PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA**

### **27.1. TIPOLOGIE DEI PIANI E DISPOSIZIONI**

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 della Legge, e del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come modificato ed integrato nel nuovo c.d. T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 ed avente per titolo: "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*").

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l' Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).

#### **27.1.1. Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa**

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un' unica impresa e per i quali l' Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*, l' Appaltatore, a norma dell'art. 131,

comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - *Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).*

#### **27.1.2. Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese**

Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del *Piano di Sicurezza e Coordinamento*, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 27.1.1.*

#### **27.2. OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE**

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 (ex art. 8 D.Leg.vo n. 494/96) dello stesso T.U.

Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo

- a) - *adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008;*
- b) - *curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;*
- c) - *curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.*

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

- **D.I. 10 marzo 1988** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).
- **D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222** - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, l' Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO**

### **28.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l' Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l' Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l' inosservanza delle norme di sicurezza di cui all'art. 30, il caso di cui all'art. 5 del presente

Capitolato e l' inosservanza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l' Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.

### **28.2. RECESSO**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'ex art. 122 del Regolamento (oggi in art. 134 del Codice degli appalti), avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l' importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d' asta, e l' ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

## **Art. 29- SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO**

### **DIVIETI – FUSIONI**

#### **29.0. GENERALITÀ**

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 74 del Regolamento.

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad *opere generali* ed a *strutture, impianti ed opere speciali* di cui al comma 4 dell'art. 72 dello stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Dette lavorazioni comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 13 della Legge.

#### **29.1. SUBAPPALTO E COTTIMO**

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 141 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento, che comunque è indipendentemente dall'importo *deve essere sempre autorizzato*, è sottoposto alle seguenti condizioni :

- 1) - *che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
- 2) - *che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;*
- 3) - *che al momento del deposito presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n.*
- 4) - *che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all'A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa*

*in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*

*5) - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.*

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell'art.72 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di "tipo verticale".

Il comma 7 dell'art.13 della L.Q.prescrive che qualora una o più di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette opere, sono tenuti a costituire "associazioni temporanee di tipo verticale".

## **Art. 30 PREZZI DI ELENCO – REVISIONE – NUOVI PREZZI**

### **30.1. GENERALITÀ**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura.

Le attività ovunque espletate ai sensi dell'art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l' appalto (art.141 Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ. Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).

Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).

### **3.2. REVISIONE DEI PREZZI**

L'Appaltatore ha l' obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell'art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall' Assessore regionale per i LL .PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si



farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 4-*sexies* della Legge.

### **30.3. NUOVI PREZZI**

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall'art. 136 del Regolamento.

Nel caso di non accettazione da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.

### **Art. 31 -RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

### **Art. 32 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.

Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

L'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all'art.42 del Regolamento n. 554/99.

### **Art. 33 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

### **Art. 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **34.1. ACCORDO BONARIO**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di *accordo bonario*. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento.

La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del Capitolato Generale e l'art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006 per quanto non incompatibile con l'art. 31-*bis* della Legge n. 109/94 come recepita dalla legislazione regionale siciliana.

#### **34.2. TRANSAZIONE**

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 34.3, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

#### **34.4. ARBITRATO**

Per il combinato disposto dell'art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell' art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito in legge nel febbraio 2008, l' istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008.

Per i motivi di cui sopra, e dall'indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale.

È fatto comunque divieto all'Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.

#### **34.5. GIUDIZIO ORDINARIO**

A competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del Codice degli Appalti.

#### **34.6 TEMPO DEL GIUDIZIO**

Qualora l' Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d' Appalto.

### **Art. 35 -APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE**

Nell'ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l' Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Lo stesso Responsabile, qualora ne ravvisi la necessità, disporrà che l' Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli di progetto definitivo, senza che ciò possa dar luogo a compensi aggiuntivi.

Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l' ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell' Amministrazione appaltante.

Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all' art. 31 del Capitolato generale.

I requisiti relativi alla progettazione e la costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto previsto nel bando di gara. Per il resto si farà riferimento all'art. 140 del Regolamento.

### **Art. 36- DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d' appalto, l' Appaltatore elegge domicilio presso

---

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell'Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.

### **Art. 37 - ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall'Appaltatore.

## **PARTE II**

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Tutte le opere comprese nell'appalto, salvo diversa e specifica disposizione, saranno compensate a misura.

### **Art. 38 - NORME GENERALI**

#### **Art. 38.1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO**

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in

ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 17; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.

### **Art. 38.2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI**

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavori da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per la valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguire a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

### **Art. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

#### **Art. 39.1. MANO D'OPERA – MERCEDI**

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavori, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatori.

#### **Art. 39.2. NOLI**

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

#### **Art. 39.3. MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Nel prezzo dei materiali approvvigionamenti a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facile a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfidi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capitolato e nell'art. Capitolato Generale.

### **Art. 40 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.

#### **Art. 40.1. DEMOLIZIONE E RIMOZIONI**

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od alla superficie effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente capitolato ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.

## **Art. 40.2.- SCAVI IN GENERE**

### **Art. 40.2.1 ONERI GENERALI**

Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l' Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare.

### **Art. 40.2.2 SCAVI DI SBANCAMENTO**

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in contraddittorio dall'Appaltatore all'atto della consegna e, ove necessario per l' esatta definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche ad operazioni ultimate.

### **Art. 40.2.3 SCAVI DI FONDAZIONE**

Il volume degli scavi di fondazione sarà computato come prodotto della superficie della fondazione per la sua profondità sotto il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sarà eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondità previste dai prezzi di Elenco.

Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verrà calcolato col metodo delle sezioni successive, valutando però in ogni sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante per il ciglio più depresso; la parte sovrastante sarà considerata volume di sbancamento e come tale sarà riportata dei relativi computi.

### **Art. 40.2.4 MURATURE**

#### **Art. 40.2.4.1. Norme generali**

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume od alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri.

#### **Art. 40.2.4.2. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI**

I calcestruzzi per fondazioni saranno di norma valutati in base al loro volume.

I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori, trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm).

#### **Art. 40.2.4.3. CASSEFORME**

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con i prezzi di elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.

**Art. 40.2.4.4. PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

I manti in conglomerato bituminoso ed in pietra lavica verranno di norma valutati in base alla superficie, intendendosi tassativi gli spessori prescritti. Il prezzo dei conglomerati comprende ogni onere per provviste, trasporti, lavorazioni e rullatura, nonché la preparazione della superficie da pavimentare o lo spandimento dello strato di ancoraggio di emulsione legante nella misura prescritta.